



N. _____ di prot. _____

ORIGINALE

-Immediatamente eseguibile: N

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 25-05-11**

Sessione Ordinaria

seduta

di Prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
(DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
RINNOVABILE) ADOTTATA CON D.C.C.N.10 DEL
15.03.2011 E PARERI DI CONTRODEDUZIONE.**

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	P:pres. A:ass.	Cognome e Nome	P:pres. A:ass.
BARATTO RAFFAELE	P	MENEGHELLO OMAR	P
BAZZACO IVAN	A	SUMAN FABRIZIO	P
TURATO MARCO	P	PEROZZO MARIA	P
BOGANA LUIGINO	P	NOAL MICHELE	A
VENDRAMIN AGOSTINO	P	ZINI ALBERTO	A
GROTTO LUCIANO	P	SOLIGO LUCA	P
MICHIELON ROBERTO	P	ALBA MARTINA	P
MAGGIO FABIO	P	BRESOLIN LUCIO	P
STANGHELLINI DORIANO	P		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DELLA GIACOMA DR. UGO.

Il Sig. BARATTO RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri:

**MAGGIO FABIO
PEROZZO MARIA
BRESOLIN LUCIO**

N. _____ Reg. Pubbl.

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì, 07-06-011

IL MESSO COMUNALE
Suman Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITE le relazioni iniziali e l'ampio ed esauriente dibattito che ne è seguito;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 10 del 15/03/2011, con la quale è stata adottata la **variante Parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004 – ex art. 50 comma 4 lett. L) della L.R. 61/85 – finalizzata alla modifica del Regolamento Edilizio (disciplina per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile);**

PRESO ATTO che con avviso in data 22/03/2011 n. 3132, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, si è provveduto a pubblicare regolarmente la variante suddetta, mediante deposito della stessa presso la Segreteria del Comune e la Provincia di Treviso per il periodo previsto per legge, con la possibilità di presentare osservazioni entro i termini previsti dal citato avviso e disciplinati specificatamente dalla menzionata L.R. 21/98;

DATO ATTO che è pervenuta n. 1 osservazione in ordine alla variante di cui si tratta;

RILEVATO che la Provincia di Treviso, Segreteria Generale, in riferimento alla variante in argomento comunicava in data 22/04/2011 prot. 42468, l'avvenuta pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, attestando che nei termini previsti dalla L.R. 21/98 non è pervenuta alcuna osservazione;

DATO ATTO che la variante rispetta i limiti di cui al 4° comma dell'art. 1 della L.R. 21/98, nonché la procedura di approvazione definitiva prevista dalla predetta normativa e che si configura come mera ricognizione di normative che non modificano gli indici di edificabilità, la definizione e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici, il dimensionamento, nonché le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti si seguenti pareri:

- parere favorevole dell'ULSS n°8 – Dipartimento di Prevenzione, espresso con nota prot. n° 1041 in data 11/01/2011, pervenuto al protocollo comunale in data 17/01/2011 n. 456;
- parere favorevole del Genio Civile di Treviso, espresso ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, formulato in data 20/01/2011 n. 27149/63.05 pervenuto al protocollo comunale in data 24/01/2011 n. 7430;
- parere favorevole del Genio Civile di Treviso ai sensi della DGR 3637/2002, in ordine alla asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica, formulato in data 20/01/2011 n. 27149/63.05 pervenuto al protocollo comunale in data 24/01/2011 n. 743;
- parere della Commissione Urbanistica Comunale nonché, quello della Consulta Comunale per l'Ambiente, nella seduta del 28/02/2011;

DATO ATTO che ai sensi della D.G.R.V. 3173/06 la valutazione di incidenza ambientale non si rende necessaria in quanto trattasi di variante urbanistica di carattere normativo,

priva di alcuna interferenza nella trasformazione territoriale, e riguardante esclusivamente procedure di tipo amministrativo;

VISTO l'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTA la scheda contenente le controdeduzioni alle osservazioni, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**allegato 1**);

RILEVATO che è pervenuta un'unica osservazione a firma dell'Associazione ARIANOVA che contiene dei rilievi di fatto riassumibili in n. 7 punti che saranno, quindi, trattati come fossero osservazioni distinte;

RITENUTO di procedere alla lettura di ogni singola osservazione e della specifica controdeduzione motivata prima di porla in votazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire che l'esito favorevole della votazione coinciderà con l'accoglimento delle controdeduzioni come indicate nella proposta di delibera;

DATO ATTO che l'art. 13 della L. 03.08.1999 n. 265 prevede che *"gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti, o affini sino al quarto grado"*;

PRECISATO che le votazioni espresse nelle forme di legge dai Consiglieri il cui numero ed indicazione degli assenti e astenuti risulta dall'**allegato 1**;

ESAMINA E VOTA su ogni singola osservazione con il risultato indicato nell'**allegato 1**;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n.11, astenuti n. 3 (i Consiglieri Bresolin Lucio, Soligo Luca, Alba Martina) espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) **di approvare**, in applicazione dell'art. 50, comma 4, della L.R. 61/85, come modificato ed integrato dalla L.R. 21/98, **la variante Parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004 – ex art. 50 comma 4 lett. L) della L.R. 61/85 – finalizzata alla modifica del Regolamento Edilizio (disciplina per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)**;
- 2) **di dare atto** che la variante rispetta i limiti di cui al 4° comma dell'art. 1 della L.R. 21/98, nonché la procedura di approvazione definitiva prevista dalla predetta normativa e che si configura come mera ricognizione di normative che non modificano gli indici di edificabilità, la definizione e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici, il dimensionamento, nonché le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

- 3) **di dare atto** che il testo del regolamento, oggi approvato, si intende integrato con le osservazioni accolte;
- 4) **di predisporre**, in conformità al comma 8 della L.R. 61/85, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 21/98, a sua volta modificato dalla L.R. 7/99, la trasmissione della variante di cui si tratta alla struttura regionale competente e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi, trascorsi i quali la variante acquista efficacia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva separata votazione voti favorevoli n.11, astenuti n. 3 (i Consiglieri Bresolin Lucio, Soligo Luca, Alba Martina) espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato n° 1 alla Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 25/05/2011

COMUNE DI PEDEROBBA

Provincia di TREVISO

**alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio
ai sensi del comma 4, lettera L) dell'art. 50**

della L. R. 27 giugno 1985 n. 61

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

	ASSOCIAZIONE ARIANOVA	4451	<p>1) Considerato che il Comune di Pederobba è al quarto posto per livelli di emissività in atmosfera nella Provincia di Treviso e che è doveroso distinguere le varie tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si chiede che venga fatto esplicito riferimento ai vincoli posti dalla Direttiva Europea sulla qualità dell'aria recepita nella normativa italiana con D.Lgs. 155/2010, in termini di azione preventiva in aree dove – come a Pederobba – gli organi preposti abbiano misurato condizioni di inquinamento delle matrici ambientali superiori ai limiti di Legge;</p>	<p>1) Si precisa che nella zonizzazione tecnica effettuata dalla Provincia di Treviso in data 30/05/2006 il Comune di Pederobba viene classificato in zona “A1 agglomerato” sulla base di stime elaborate tramite approccio “top-down” effettuate a livello nazionale, riprese a livello provinciale ed infine elaborate dall'ORAR a livello comunale. L'impostazione di tipo prettamente urbanistico data al regolamento in discussione, non impone e non consente di richiamare discipline e precetti normativi quali quelli della citata Direttiva Europea, posto che gli stessi attengono alle matrici ambientali e alla qualità dell'aria e non già all'assetto del territorio. In tali termini l'osservazione non è accoglibile.</p>	
presenti:n. 14	assenti: n. 3	favorevoli:n. 11	contrari:n.1 (il Consigliere Soligo Luca)	astenuti: n.2 (i Consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina)	

Il Consigliere Alba Martina chiede in che termini un Sindaco possa intervenire in materia di qualità dell'aria dal momento che si parla di cogenerazione e quindi si va a toccare la materia “aria” e le sue emissioni in atmosfera. Chiede quale sia il margine che il Sindaco può intervenire urbanisticamente sull'aspetto della sanità e della sicurezza pubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico D'Andrea geom. Afra interviene per precisare che l'argomento disciplina la materia urbanistica, tanto più che è stato recepito come variante al PRG proprio per dar maggior forza normativa. Non è vero che l'aspetto ambiente non viene considerato perché la legge che disciplina l'ambiente è già vigente con Direttiva Europea. Qualsiasi impianto di cogenerazione o impianto che verrà realizzato sfruttando le energie rinnovabili sarà valutato sulla base della tipologia dell'impianto e della potenza, direttamente dagli organi di competenza dovranno attenersi alla disciplina vigente, sia a livello nazionale che regionale.

Il Consigliere Alba Martina chiede, vista la gravità della situazione dell'inquinamento dell'aria nel comune di Pederobba tanto che l'ARPAV ci assimila ad un territorio fortemente urbanizzato, se ci siano strumenti affinché un'Amministrazione sappia reagire in modo più efficace e più efficiente.

Il Sindaco fa notare che il comune di Pederobba risulta essere uno dei pochi Comuni dove da tre anni sta lavorando in maniera concreta. Purtroppo il problema dell'inquinamento dell'aria non è circoscritto a Pederobba, perché se così fosse sarebbe molto più semplice per trovare la soluzione al problema.

L'Assessore Grotto Luciano richiama quanto già analizzato nel dettaglio nelle precedenti commissioni urbanistiche e ambientali, richiamando l'attenzione che le normative permettono di mettere solamente delle limitate restrizioni e pertanto come Amministrazione non si può andare oltre.

Il Sindaco ribadisce che fino a poco tempo fa il Comune non aveva l'autorità per esprimere alcun parere vincolante per agli impianti di biomassa. Ora, fortunatamente, la Regione Veneto ha bloccato tale normativa fino al 31 dicembre 2011 e si auspica che nel frattempo venga approvata la possibilità per le Amministrazione di avere un potere decisionale su tali impianti.

			<p>2) Con riferimento all'art. 3 punto d) "<i>coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione ed informazione preliminare all'autorizzazione ...</i>" si espliciti se tale prescrizione debba essere rispettata anche per le richieste già presentate e che tipo di coinvolgimento e comunicazione sia prevista;</p>	<p>2) Si rileva che il contenuto precettivo introdotto con l'art. 3 deve guidare l'Ente Locale ogniqualvolta sia avvii un'istruttoria o la stessa non sia ancora ultimata con provvedimento finale. Il tipo di coinvolgimento dei cittadini ed il processo di comunicazione ed informazione, dovranno necessariamente, di volta in volta, riguardare la natura dell'impianto, la sua potenza, la tipologia progettuale e la localizzazione dello stesso. Caso per caso saranno individuati gli strumenti ed i metodi per informare tutta la cittadinanza sulle eventuali implicazioni ambientali conseguenti al progettato insediamento. Si ribadisce che l'Amm.ne ha fino ad oggi effettuato, con tutti i mezzi a sua disposizione e puntualmente, un'adeguata informazione pubblica. L'osservazione non è accoglibile.</p>
<p>presenti:14</p>	<p>assenti:3</p>	<p>favorevoli:11</p>	<p>contrari: 3 (i consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca)</p>	<p>astenuti:0</p>

Il Consigliere Soligo Luca prende la parola per far notare che la controdeduzione risulta alquanto incoerente dal momento che si specifica che di volta in volta saranno individuati tutti gli strumenti ed i metodi per informare la cittadinanza sugli eventuali implicazioni ambientali e nello stesso tempo si dichiara “non accoglibile”.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico D’Andrea geom. Afra interviene facendo notare che già l’articolo 3 del decreto 10 settembre 2010 prevede tale obbligo di coinvolgere la Cittadinanza. L’osservazione era volta a chiedere quali siano i metodi, come verrà fatta la pubblicità. L’autorizzazione degli impianti, a seconda della tipologia e della potenza, spetta al Comune o alla Regione. Vista la complessità della disciplina in essere, sarà esplicita volontà dell’Amministrazione avvalersi della consulenza anche di altri Enti che possano contribuire all’espletamento dell’istruttoria. Ribadisce che l’intenzione primaria dell’Amministrazione è quella di coinvolgere la Cittadinanza con tutti i necessari mezzi tramite il sito istituzionale del comune, conferenze pubbliche, la carta stampata, dare la possibilità al Cittadino di fare delle osservazioni. L’osservazione fatta su questo punto risultava alquanto generica. L’argomento è complesso e necessità del coinvolgimento di tutti. L’intervento della Cittadinanza non è considerato un ostacolo all’itinerario di un’istruttoria.

Il Consigliere Soligo Luca ritiene che poteva esserci un accoglimento della osservazione e chiede se per le domande già presentate sia possibile avere delle informazioni.

Il Consigliere Bresolin Lucio sostiene che la divulgazione di queste osservazioni non può che risultare complicata e delicata perché quando si danno informazioni di carattere ambientale è più facile parlare alla “pancia” che alla “testa” della gente. Sono argomenti che molto spesso sono facilmente strumentalizzabili e difficilmente la gente si fa un’opinione reale. Ritiene sconcertante sostenere che ci sia un regolamento ma che non sia in grado di definire le informazioni minime. Ritiene che non ci sia la volontà e l’interesse per cercare una risposta che sappia regolare un livello minimo.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico D’Andrea geom. Afra fa notare che nel momento in cui si mettono dei “paletti” la cosa diventa vincolata ad una semplice comunicazione o delle modalità imposte, limitando così l’intenzione dell’Amministrazione di essere in assoluto trasparente.

Il Consigliere Bresolin Lucio ribadisce che la risposta risulta incoerente e sostiene che la sua osservazione non riguardava il “mettere i paletti”, ma sul “paletto” di partenza.

Il Consigliere Alba Martina sottolinea che l'osservazione chiedeva anche degli approfondimenti sui progetti già in corso e sulle richieste già presentate.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico D'Andrea geom. Afra ricorda che il provvedimento finale è l'autorizzazione, e ribadisce che tutti gli atti istruttori sono in fase embrionale e al momento la Regione non ha ancora interpellato l'Amministrazione.

			3)all'art. 4 sia eliminato il termine "usualmente" in quanto trattasi di coltivazioni durature nel tempo;	3) Si ravvisa che il termine "usualmente" non fissa termini temporali. L'osservazione non è pertinente e, pertanto, non è accoglibile.
presenti:	assenti:	favorevoli:11	contrari: 0	astenuti:3 (i consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca)

Il Consigliere Soligo Luca ritiene che il termine "usualmente" vincoli l'aspetto burocratico creando problematiche dal punto di vista legale.

			4) all'art. 5 si ritiene esigua la fideiussione di € 50/kW ai fini di sostenere il ripristino dello stato dei luoghi;	4) Sulla base del rilievo si ritiene opportuno aggiornare l'importo unitario a € 100/kWe. L'osservazione è, in tali termini, accoglibile .
presenti:14	assenti:3	favorevoli:14	contrari: 0	astenuti: 0

			5) all'art. 6 sia precisato che la fruibilità dei risultati consiste nell'affissione nel sito web del Comune dei dati in continuo, della media giornaliera, mensile e annua – flussi di massa e concentrazioni	5) Il Comune di Pederobba, sulla base dei criteri per localizzazione degli impianti di biomassa, si adopererà al fine di acquisire tutti i dati relativi alla qualità e alla quantità delle emissioni di ogni impianto. La diffusione degli stessi avverrà ancora una volta con tutti i mezzi oggi disponibili. L'osservazione non è accoglibile .
presenti:14	assenti:3	favorevoli:11	contrari: 0	astenuti:3 (i consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca)

			<p>6) al punto 9 il concetto della "filiera corta" deve valere per tutti gli impianti a biomassa installati nell'area comunale e non soltanto per le aree agricole. E' utile inoltre precisare chiaramente cosa costituisce una filiera corta.</p>	<p>6) Il concetto di "filiera corta" introdotto per gli impianti in zona agricola trova giustificazione nella necessità di tutelare l'integrità del territorio. E' ammessa la realizzazione di un impianto solo se lo stesso permette di giungere ad un stima bilanciata tra l'interesse aziendale, il naturale equilibrio ambientale, il carico emissivo e la ricaduta eventuale sulla salute dei cittadini. Solo attraverso la filiera corta si può sperare in un simile risultato teorico e, dunque, la previsione introdotta dall'articolo diventa l'unica condizione per accettare la compromissione del territorio votato all'agricoltura. Imporre il concetto della "filiera corta" anche per gli impianti in zona diversa da quella agricola, significherebbe limitare l'attività imprenditoriale senza che vi sia una diretta giustificazione nella tutela dell'integrità del territorio. L'art. 41 della Costituzione riconosce solennemente che l'iniziativa economica privata è libera e, dunque, ogni sua limitazione deve</p>
--	--	--	--	---

				<p>configurasi soltanto nei limiti di una semplice armonizzazione e di un coordinamento con fini sociali ed interessi diffusi. Quanto all'opportunità di introdurre una definizione esplicita del concetto di "filiera corta", si rileva il rischio che, nel tempo, intervengano ulteriori definizioni da parte dell'Ordinamento Giuridico che possano risultare anche più garantiste di quella che introdurrebbe il regolamento. Ad oggi, una prima definizione di filiera corta in tema di biomasse, si trova tracciata nel D.M. 18.12.2008. L'osservazione non è accoglibile.</p>
presenti:14	assenti: 3	favorevoli: 11	contrari: 0	astenuti:3 (i consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca)

Il Consigliere Bresolin Lucio chiede se è la normativa o il regolamento che permette ad un imprenditore normale di realizzare un impianto di cogenerazione in area agricola e in quelle condizioni applicare il concetto di filiera corta.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico D'Andrea geom. Afra ricorda che la Regione conferma questa indicazione anche se, per quanto di competenza , ritiene dovuto il Piano Aziendale nella fase istruttoria.

Il Consigliere Alba Martina prende la parola per precisare che, senza calarsi specificatamente nella normativa che introduce il concetto di filiera corta solo per la zona agricola e non per gli impianti industriali, quando si parla di libertà di iniziativa imprenditoriale e di ricadute sul territorio io mi sento di dover dire che non è vero. Quando parliamo di biomasse come la colza e come altre produzioni che vengono impiegate negli impianti di tipo industriale, le ricadute dal punto di vista ambientale sono fortissime sia per l'atmosfera, sia per il

territorio in quanto sono causa di disboscamenti ed inoltre le coltivazioni di tipo estensivo sappiamo i danni che producono. Quindi la critica che mi viene da fare, soprattutto sulla ricaduta del territorio, è sul concetto di libertà imprenditoriale che però non può limitare la libertà nostra di respirare un'aria pulita. L'osservazione è sotto il profilo etico e morale.

			7)all'art. 8 la citazione " <i>la distanza minima degli impianti fotovoltaici dal territorio costruito non può essere inferiore a m 100 da qualsiasi punto venga misurata rispetto al contorno dell'impianto</i> " sembra significare che verrà autorizzata l'installazione in aperta campagna nelle zone agricole incontaminate direttamente sul terreno. Riteniamo più coerente ed efficace porre un divieto di installazione a terra nei terreni agricoli coltivati.	7) L'art. 8 rientra nella sezione n. 3 del Regolamento che riguarda espressamente l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici in zona agricola. Ne consegue che la restrizione legata ai 100 m tutela il centro abitato e, dunque, consente l'istallazione in campagna così come previsto dall'ordinamento giuridico. L'osservazione non è accoglibile.
presenti:14	assenti: 3	favorevoli: 11	contrari: 0	astenuti:3 (i consiglieri Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca)

Il Consigliere Bresolin Lucio chiede se per gli impianti a terra il finanziamento non venga concesso se posti al terreno.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico D'Andrea geom. Afra precisa che non è concesso non solo il finanziamento ma neanche l'impianto perché la finanziaria regionale ha momentaneamente bloccato questo tipo di impianti. Giunge, però, notizia che il Ministero voglia opporsi alla finanziaria veneta proprio su questo argomento.

Il Consigliere Alba Martina chiede se sia possibile imporre l'esclusione degli impianti a terra in zona agricola.

Responsabile dell'Ufficio Tecnico D'Andrea geom. Afra precisa che si tratta di un regolamento che va a recepire una normativa europea ed è stato elaborato al fine di garantire per lo meno il territorio ma sempre in coerenza con la disciplina imposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BARATTO RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELLA GIACOMA DR. UGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
